

SENATO DELLA REPUBBLICA

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI
PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2026

298ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barachini.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(162) GASPARRI. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(199) NICITA. - *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(631) MARTELLA. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(828) DE CRISTOFARO e altri. - *Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - *Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.*

(1257) Enrico BORGHI e altri. - *Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1481) GASPARRI e altri. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1521) MALAN e altri. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1570) BERGESIO e altri. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-*

Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che i relatori hanno presentato gli emendamenti 6.700 e 8.700, pubblicati in allegato, e che sono stati presentati 9 subemendamenti all'emendamento 6.700 e 5 subemendamenti all'emendamento 8.700, anch'essi pubblicati in allegato.

Informa inoltre che, a seguito della presentazione dell'emendamento 6.700, i relatori hanno ritirato l'emendamento 6.500, con conseguente decadenza dei relativi subemendamenti, e che, a seguito della presentazione dell'emendamento 8.700, essi hanno inoltre riformulato l'emendamento 2.2000 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, che è identico al precedente, fatta eccezione per l'eliminazione del "Conseguentemente" che, riguardando l'articolo 8, è confluito all'interno dell'emendamento 8.700.

La Commissione prende atto.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario BARACHINI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 2.0.1, 4.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.700/1, 6.700/2, 6.700/3, 6.700/4, 6.700/5, 6.700/6, 6.700/7, 6.700/8, 6.700/9, 8.500/1, 8.500/2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.700/1, 8.700/2, 8.700/3, 8.700/4, 8.700/5, 9.1, 10.1, 11.500/1 e 12.1 e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.5, 6.0.1 e 8.2.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.1000, 2.1000, 2.2000 (testo 3), 3.1000, 4.1, 5.1000, 5.2, 6.700, 8.500, 8.1000, 8.700, 9.1000, 10.500, 11.1000, 11.500 e 13.1000. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 3.1, a condizione che sia riformulato come il 3.1000, e sull'emendamento 5.1, a condizione che sia riformulato come l'emendamento 5.1000. Dà infine lettura di una proposta di riformulazione alla cui accettazione è condizionato il parere favorevole sull'emendamento 7.1.

I RELATORI esprimono parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

I senatori **NAVE** (M5S) e Elena **SIRONI** (M5S) sottoscrivono tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni.

La senatrice **BEVILACQUA** (M5S) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, fatta eccezione per il subemendamento 6.700/3.

La senatrice **Barbara FLORIDIA** (M5S) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere una sospensione per svolgere un approfondimento sulle riformulazioni proposte.

Il **PRESIDENTE** propone di procedere immediatamente con la votazione degli emendamenti su cui non sussiste una proposta di riformulazione e di lasciare accantonati gli emendamenti in relazione ai quali è stata invece proposta una riformulazione, segnalando che tali emendamenti verranno votati la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Gli emendamenti 3.1, 5.1 e 7.1 vengono dunque accantonati. Sono conseguentemente accantonati anche gli emendamenti 3.1000, 5.1000 e 5.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previo verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

Posto ai voti, risulta invece approvato l'emendamento 1.1000.

Con distinte votazioni, sono infine respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.1.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 2.1000 e 2.2000 (testo 3).

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

La senatrice **Barbara FLORIDIA** (M5S), nel dichiarare il voto favorevole, chiede il motivo per il quale è stata espresso parere contrario su un emendamento volto ad affidare l'esercizio di monitoraggio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, elabora appositi indicatori qualitativi e quantitativi da pubblicare con cadenza annuale sul proprio sito *web*, in coerenza con il disposto dello European Media Freedom Act (EMFA).

Il sottosegretario BARACHINI chiarisce che il monitoraggio risulta già disciplinato dal regolamento europeo e che il relativo esercizio è già attribuito all'AGCOM.

Il senatore **NICITA** (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto favorevole, osservando che la competenza dell'AGCOM non risulta espressamente stabilita e che, pertanto, l'emendamento può, a suo avviso, risultare utile in sede di attuazione dell'esercizio dell'attività di monitoraggio. Sottolinea, altresì, come la proposta emendativa consenta di raccordare gli elementi di novità introdotti dalla riforma in esame con il regolamento europeo, che reca nuove disposizioni in materia di indipendenza e di procedure, e che, più in generale, sarebbe a suo avviso utile agganciare il più possibile il testo in esame al regolamento europeo, come si prefiggeva di fare anche l'emendamento 2.1.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.1 è respinto.

Essendo stati accantonati gli emendamenti relativi all'articolo 3, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.1, risultando conseguentemente precluso il successivo emendamento 4.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Essendo stati accantonati gli emendamenti 5.1, 5.1000 e 5.2, viene posto ai voti l'emendamento 5.3, che risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.2.

Il senatore **NICITA** (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole, segnala che la proposta in questione concerne il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che dovrebbe essere assicurato mediante lo stanziamento di risorse statali determinate sulla base degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento del suddetto servizio, tenendo altresì conto del tasso di inflazione e delle esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. Al riguardo, ricorda che l'EMFA stabilisce una relazione tra la stabilità delle risorse su base pluriennale e l'indipendenza dei servizi radiotelevisivi.

La senatrice **BEVILACQUA** (M5S) invita il Governo a riconsiderare il parere contrario, osservando che l'emendamento in questione è volto a dare certezza alle risorse disponibili, in coerenza con quanto richiesto dall'EMFA, visto che la mancata presa in considerazione del tasso di inflazione e delle esigenze imposte dall'evoluzione tecnologica determinerebbe di fatto un decremento delle risorse in questione.

La senatrice **Barbara FLORIDIA** (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole, sottolineando l'importanza di correlare le risorse alla concessione. Rileva, infatti, che, in considerazione della natura contrattuale della concessione, le risorse risulterebbero definite e non potrebbero essere ridotte o modificate per effetto di successive disposizioni legislative o per determinazione del Governo.

Il sottosegretario **BARACHINI** ribadisce il parere contrario, osservando che la formulazione dell'emendamento 6.700 dei relatori in materia di finanziamento del servizio pubblico introduce una disciplina coerente con le previsioni dell'EMFA in materia di certezza, stabilità e prevedibilità delle risorse destinate ai servizi pubblici radiotelevisivi.

Posto ai voti, l'emendamento 6.2 risulta respinto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 6.500 è stato ritirato e, pertanto, i relativi subemendamenti risultano decaduti.

Con distinte votazioni, sono respinti l'emendamento 6.3 e i subemendamenti 6.700/1 e 6.700/2.

Si passa alla votazione del subemendamento 6.700/3.

Il senatore **NICITA** (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, segnalando che la proposta emendativa in esame prevede l'introduzione di meccanismi automatici di finanziamento idonei a consentire una maggiore prevedibilità delle disponibilità finanziarie, indipendentemente dalle

decisioni dell'Esecutivo. Ritiene tale soluzione più appropriata rispetto a quella prospettata dalla maggioranza, che prevede un'integrazione delle risorse in caso di riduzione degli stanziamenti, determinando una modifica della composizione delle fonti di finanziamento e una maggiore esposizione all'incertezza circa la disponibilità delle risorse.

La senatrice **FREGOLENT** (*IV-CR*), nel dichiarare il voto favorevole, evidenzia come la possibilità di disporre di entrate certe consenta anche una programmazione stabile. Sottolinea altresì come la proposta emendativa, prevedendo una quota di risorse destinate al Fondo per l'editoria, sia volta a fornire maggiori certezze anche alle emittenti locali, che non dispongono della possibilità di fare affidamento su consistenti entrate derivanti dalla raccolta pubblicitaria.

Chiede, pertanto, al Governo una pausa di riflessione sulla proposta emendativa.

Il sottosegretario **BARACHINI** rassicura la senatrice Fregolent in merito alla propria personale volontà di tutelare le risorse del Fondo per l'editoria, rispetto al quale ricorda di essersi adoperato per il reperimento di ulteriori risorse. Sottolinea poi che il testo della riforma, alla luce degli emendamenti presentati dai relatori, si muove in una prospettiva di tutela, prevedendo un meccanismo di compensazione in caso di riduzione delle risorse, e ricorda come, invece, un taglio del canone si sia verificato negli anni dal 2016 al 2018, senza alcuna compensazione.

La senatrice **FREGOLENT** (*IV-CR*) precisa che, negli anni richiamati, la riduzione del canone era avvenuta in conseguenza dell'ampliamento della platea dei soggetti tenuti al relativo pagamento.

Il senatore **BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto contrario sull'emendamento, coglie l'occasione per esprimere apprezzamento per l'impegno profuso dal sottosegretario Barachini nel reperimento di risorse aggiuntive. Ribadisce, inoltre, come il testo della riforma preveda un meccanismo di compensazione nel caso di riduzione degli importi del canone che darà stabilità alla RAI.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 6.700/3, 6.700/4, 6.700/5 e 6.700/6.

Con un'unica votazione, sono poi respinti i subemendamenti identici 6.700/7 e 6.700/8.

Posto ai voti, è infine respinto il subemendamento 6.700/9.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 6.700.

Il senatore **BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 6.5 e presenta un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 6.700.

La senatrice **BEVILACQUA** (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 6.700, ritenendo che la previsione di un meccanismo di compensazione delle risorse in caso di riduzione del canone non sia sufficiente a garantire la prevedibilità delle risorse, sulle quali incidono altresì fattori quali l'inflazione e l'obsolescenza tecnologica.

Con un'unica votazione, sono approvati gli emendamenti identici 6.700 e 6.5 (testo 2).

Il senatore **BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 6.0.1 e lo ritira.

Essendo stato accantonato l'unico emendamento riferito all'articolo 7, si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 8.

Il senatore **BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 8.2 e presenta un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 8.500.

Si passa alla votazione del subemendamento 8.500/1.

La senatrice **Barbara FLORIDIA** (*M5S*) dichiara il voto favorevole, ricordando come l'EMFA preveda la necessità di garantire l'autonomia del consiglio di amministrazione rispetto a ingerenze dell'Esecutivo. Ritiene, pertanto, necessario definire criteri utili all'individuazione di soggetti idonei alla carica e sottolinea come la procedura di nomina non possa essere rimessa al Governo e alla maggioranza, anche al fine di evitare l'avvio di una procedura di infrazione. Esprime rammarico per la mancata ricerca di una soluzione condivisa con le opposizioni in merito alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione. Rileva, inoltre, come nel corso della legislatura si siano verificati, a suo avviso, evidenti casi di ingerenza, che dimostrerebbero l'inefficacia della disciplina introdotta nel 2015, che l'Unione europea chiede di modificare. Considerata la stabilità politica della maggioranza, ritiene che vi sarebbero state le condizioni per procedere all'elaborazione di una riforma ponderata e condivisa anche con le forze di opposizione.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 8.500/1 e 8.500/2.

Con un'unica votazione, sono invece approvati gli emendamenti identici 8.500 e 8.2 (testo 2), con conseguente assorbimento dell'emendamento 8.1000.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4 e 8.5.

Con un'unica votazione, sono respinti i subemendamenti identici 8.700/1 e 8.700/2.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 8.700/3.

Si passa alla votazione del subemendamento 8.700/4.

La senatrice **Barbara FLORIDIA** (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 8.700/4 e, nel dichiarare il voto favorevole, chiede di votare per parti separate l'emendamento 8.700 dei relatori poiché il Gruppo Movimento 5 Stelle condivide le previsioni della lettera c) del suddetto emendamento.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 8.700/4.

Il senatore **NICITA** (*PD-IDP*) ritira il subemendamento 8.700/5.

Il **PRESIDENTE**, preso atto dell'assenza di obiezioni, comunica che, come richiesto dalla senatrice Barbara Floridia, le tre lettere di cui si compone l'emendamento 8.700 verranno poste in votazione separatamente.

Con distinte votazioni, la Commissione approva le tre parti di cui si compone l'emendamento 8.700 e poi l'emendamento nel suo complesso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 9.1000.

Il senatore **NICITA** (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario, esprime preoccupazione per il contenuto dell'emendamento, che introduce una forma di autorizzazione preventiva alla cessione di quote di partecipazione da parte della RAI, ritenendo non opportuno prevedere in generale questa possibilità all'interno della legge, essendo preferibile fare una valutazione caso per caso.

La senatrice **BEVILACQUA** (M5S) dichiara il voto contrario sull'emendamento in questione, che, nell'autorizzare la RAI a cedere quote delle proprie partecipazioni, prevede il mantenimento del controllo societario solo con riferimento alle società non quotate. Esprime preoccupazione per le possibili conseguenze che una previsione potrebbe avere con riferimento a società quotate, come RAI Way, e in generale sulle risorse a disposizione, che potrebbero diminuire.

Il sottosegretario BARACHINI, premesso che quella di RAI Way è una questione complessa che dura da tempo, osserva che l'emendamento dei relatori ha una finalità opposta a quella paventata dalla senatrice Bevilacqua, in quanto esso potrebbe determinare un incremento delle risorse a disposizione.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1000 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 10.500.

Il senatore **NICITA** (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 10.1, volto a chiarire l'efficacia delle disposizioni in materia di designazione del consiglio di amministrazione con riferimento ai membri del consiglio di amministrazione in carica prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1000 è approvato.

Dopo avere respinto il subemendamento 11.500/1, la Commissione approva l'emendamento 11.500.

In sede di articolo 12, viene posto in votazione l'emendamento 12.1, che risulta respinto.

La Commissione approva infine l'emendamento 13.1000.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, come convenuto, la votazione degli emendamenti accantonati avrà luogo la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 162, 199, 611, 631, 1242, 828, 1257, 1481, 1521, 1570, 1589
NT

Art. 2

2.2000 (testo 3)

I Relatori

Al comma 1, capoverso «7-bis.», dopo le parole: «con la maggioranza dei due terzi» inserire le seguenti: «dei suoi componenti».

Art. 6

6.700/1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 6.700, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

6.700/2

Irto, Basso, Fina, Nicita

All'emendamento 6.700, sopprimere la lettera a).

6.700/3

Boccia, Nicita, Irto, Basso, Fina, Fregolent

All'emendamento 6.700, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente: «a) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per garantire l'adeguatezza, la sostenibilità e la prevedibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare la fornitura del servizio, l'intero ammontare del gettito del canone di abbonamento di cui al primo periodo è destinato alla Rai Spa e non può subire alcuna una variazione negativa, fatta salva una quota, pari 190 milioni di euro annui, destinata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui 160 milioni di euro per sostenere le emittenti televisive e radiofoniche locali."».

6.700/4

Boccia, Nicita, Irto, Basso, Fina, Barbara Floridia, De Cristofaro, Fregolent

All'emendamento 6.700, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente: «a) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per garantire l'adeguatezza, la sostenibilità e la prevedibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare la fornitura del servizio, l'intero ammontare del gettito del canone di abbonamento di cui al primo periodo, fatta salva la quota destinata annualmente al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è destinato alla Rai Spa. Tali risorse non possono subire alcuna una variazione negativa."».

6.700/5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 6.700, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «o da altre forme di finanziamento» con le seguenti: «nel rispetto del principio di progressività»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) sostituire la lettera b) con la seguente: «dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 novembre 2027, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di criteri di progressività nella determinazione dell'importo del canone, in relazione alla capacità contributiva del nucleo familiare;

- b) previsione di esenzioni o riduzioni in favore dei nuclei familiari economicamente più vulnerabili;
- c) salvaguardia dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del servizio pubblico;
- d) semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e riscossione del canone anche attraverso la dichiarazione dei redditi."».

6.700/6

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

All'emendamento 6.700, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «o da altre forme di finanziamento» con le seguenti: «nel rispetto del principio di progressività»;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) sostituire la lettera b) con la seguente: «dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. L'entità del canone di abbonamento di cui al comma 1, alla società RAI Spa è determinata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.*

3-ter. Nella dichiarazione dei redditi è determinata la misura del canone di abbonamento di cui al comma 3-bis secondo i criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 3-bis."».

6.700/7

[Irto, Basso, Fina, Nicita](#)

All'emendamento 6.700, sopprimere la lettera b).

6.700/8

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

All'emendamento 6.700, sopprimere la lettera b).

6.700/9

[Irto, Basso, Fina, Nicita](#)

All'emendamento 6.700 sopprimere la lettera c).

6.700

I Relatori

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, dopo le parole: "convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880," sono aggiunte le seguenti: "o da altre forme di finanziamento pubblico"»;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente: «al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per garantire l'adeguatezza, la sostenibilità e la prevedibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo di fornitura del servizio, l'eventuale variazione negativa del canone di abbonamento è condizionata al reperimento di altre corrispondenti forme compensative di finanziamento pubblico da riconoscere alla società concessionaria."»;*

c) *dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) al comma 4, dopo le parole: "i ricavi derivanti dal canone" sono aggiunte le seguenti: "o da altre forme di finanziamento pubblico."».*

6.5 (testo 2)

[Minasi, Potenti, Bergesio](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, dopo le parole: "convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880," sono aggiunte le seguenti: "o da altre forme di finanziamento pubblico"»;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente: «al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per garantire l'adeguatezza, la sostenibilità e la prevedibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo di fornitura del servizio, l'eventuale variazione negativa del canone di abbonamento è condizionata al reperimento di altre corrispondenti forme compensative di finanziamento pubblico da riconoscere alla società concessionaria."»;*

c) *dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) al comma 4, dopo le parole: "i ricavi derivanti dal canone" sono aggiunte le seguenti: "o da altre forme di finanziamento pubblico."».*

Art. 8

8.700/1

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

All'emendamento 8.700, sopprimere la lettera a).

8.700/2

[Nicita](#)

All'emendamento 8.700, sopprimere la lettera a).

8.700/3

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

All'emendamento 8.700, sopprimere la lettera b).

8.700/4

[Nicita](#)

All'emendamento 8.700, sopprimere la lettera b).

8.700/5

[Nicita](#)

All'emendamento 8.700, sopprimere la lettera c).

8.700

I Relatori

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e), capoverso «18.», sopprimere le parole: «Nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui al comma 10 ovvero» e sostituire le parole: «previo parere favorevole dei due terzi dei membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi» con le seguenti: «previo parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»;*

b) *alla lettera f) sopprimere il seguente periodo: «Concorre a garantire la coerenza tra l'indirizzo editoriale e la gestione esecutiva»;*

c) *dopo la lettera h) aggiungere le seguenti: «h-bis) al comma 1 dell'articolo 63 del testo unico le parole: ", fino al 30 aprile 2027" sono soppresse; h-ter) al comma 6 dell'articolo 63 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di servizio di cui all'articolo 59 continua a produrre effetti anche oltre la naturale scadenza, per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto di servizio in base alla nuova concessione."».*

8.2 (testo 2)

[Minasi, Potenti, Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 10, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "I membri del consiglio d'amministrazione restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili. In caso di rinnovo consecutivo, il mandato può essere rinnovato una sola volta. Tale limite si applica ai mandati successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalità di rinnovo del mandato sono stabilite dallo statuto, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma."»;*

b) *sopprimere la lettera c);*

c) *alla lettera g), sostituire le parole: «5 anni» con le seguenti: «4 anni».*

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI
PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2026

301ª Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barachini.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(162) GASPARRI. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(199) NICITA. - *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(611) Mara BIZZOTTO e altri.- *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(631) MARTELLA. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(828) DE CRISTOFARO e altri.- *Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri.- *Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.*

(1257) Enrico BORGHI e altri.- *Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1481) GASPARRI e altri. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1521) MALAN e altri. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1570) BERGESIO e altri. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI- Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*

(1589) Mariastella GELMINI e altri.- Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 23 settembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuta la richiesta del senatore Irto di attivazione della pubblicità dei lavori per la seduta odierna, ricordando tuttavia che l'articolo 33, comma 4, del Regolamento prevede passaggi procedurali che presuppongono che la relativa istanza venga presentata con un maggiore preavviso.

Considerato che nella seduta odierna avrà luogo solo la votazione degli emendamenti accantonati e che pertanto le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori avranno luogo in altra seduta, una volta pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio su tutti gli emendamenti approvati, chiede al senatore Irto se egli sia interessato a richiedere fin d'ora l'attivazione della forma di pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, per tale seduta.

Il senatore **IRTO (PD-IDP)** conferma la volontà di richiedere l'attivazione della pubblicità suddetta per la seduta in cui si procederà alle dichiarazioni di voto finali.

Il **PRESIDENTE** propone pertanto di procedere a richiedere al Presidente del Senato l'attivazione della pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento per la seduta suddetta.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella precedente seduta erano stati accantonati gli emendamenti sui quali il rappresentante del Governo e i relatori avevano proposto delle riformulazioni.

Il sottosegretario **BARACHINI**, a rettifica del parere reso nella precedente seduta, comunica che il parere favorevole sull'emendamento 3.1000 dei relatori è condizionato all'accettazione di una riformulazione, di cui dà lettura, volta a coordinare il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2021 con quanto previsto dall'emendamento già approvato dalla Commissione in tema di finanziamento del servizio pubblico.

I **RELATORI** e i firmatari dell'emendamento 3.1 presentano, rispettivamente, gli emendamenti identici 3.1000 (testo 2) e 3.1 (testo 2), pubblicati in allegato, che vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Il **PRESIDENTE** chiede ai presentatori dell'emendamento 5.1 se intendano accettare la proposta di riformularlo in senso identico agli emendamenti 5.1000 e 5.2.

Il senatore **NICITA** (*PD-IDP*) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione, in quanto il contenuto dell'emendamento 5.1 è molto più ampio di quello degli emendamenti 5.1000 e 5.2 e contiene ulteriori interventi coerenti con l'insieme delle proposte migliorative del testo presentati dalle opposizioni.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 5.1 è posto in votazione e risulta respinto.

Vengono poi posti in votazione congiuntamente gli emendamenti identici 5.1000 e 5.2, che risultano approvati.

Il senatore **SIGISMONDI** (*FdI*), accettando la proposta di riformulazione, presenta l'emendamento 7.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore **IRTO** (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se, considerato che si è giunti alla votazione dell'ultimo emendamento, vi sia la possibilità per i Gruppi di formulare considerazioni che non riguardino esclusivamente il contenuto dell'emendamento in questione ma anche l'*iter* complessivo del provvedimento.

Il **PRESIDENTE** dichiara che la Presidenza ritiene importante garantire il più ampio dibattito e che pertanto i rappresentanti dei Gruppi che lo desiderano potranno procedere in tal senso.

Il senatore **BOCCIA** (*PD-IDP*), nel ringraziare il Presidente per la disponibilità dimostrata, esprime forti critiche in merito all'*iter* del provvedimento di riforma della RAI, tenuto in ostaggio dal Governo per oltre un anno e mezzo. Lamenta, in particolare, che - in contrasto con il rispetto istituzionale - i pareri sui profili finanziari del provvedimento, nonostante i numerosi solleciti, siano rimasti bloccati per lunghissimo tempo, in attesa che venissero sciolti nodi politici che con i profili finanziari poco avevano a che fare.

E quando la situazione si è sbloccata si è dovuto constatare che il Governo ha scelto di non recepire realmente lo *European Media Freedom Act*, che invece costituiva motivo precipuo dell'intervento normativo.

Chiede, quindi, quale sia la visione dell'Esecutivo in merito al servizio pubblico radiotelevisivo, domandando se la RAI debba appartenere al Governo, alla maggioranza *pro tempore* e ai partiti o non debba piuttosto appartenere ai cittadini italiani. È proprio da questa domanda che nasce il *Media Freedom Act*, il cui articolo 5 chiede agli Stati membri di assicurare l'indipendenza editoriale e funzionale dei media di servizio pubblico, nonché procedure trasparenti, aperte e fondate su criteri oggettivi e predeterminati per la nomina e la revoca dei vertici, oltre a risorse finanziarie adeguate, sostenibili e prevedibili, tali da salvaguardarne l'indipendenza editoriale.

La riforma contravviene invece al regolamento europeo in quanto conserva le nomine governative e, invece di prevedere risorse stabili, fa ricadere la RAI nel meccanismo dei negoziati annuali.

Reputa, pertanto, che il ritardo nell'esame del provvedimento non fosse riconducibile a incapacità, bensì alla volontà di non recidere il cordone che lega il servizio pubblico al Governo. E anche il Parlamento ne esce

indebolito, con il passo indietro rappresentato dalla soppressione del carattere vincolante del parere della Commissione di vigilanza sul contratto di servizio.

Il Gruppo del Partito democratico non contesta dettagli della riforma, bensì l'intera direzione presa dal provvedimento per volontà della maggioranza.

Con l'emendamento 8.500 è stata cancellata la nuova disciplina della composizione del consiglio di amministrazione, mantenendo l'attuale sistema, che prevede la designazione diretta di due consiglieri da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. È questo il punto su cui il Ministro dell'economia ha tenuto bloccato il provvedimento per tutto questo tempo. Si chiede, tuttavia, per quale ragione, nel 2026, il Governo debba poter designare direttamente due componenti del consiglio di amministrazione della principale azienda pubblica italiana operante nel settore dell'informazione e della cultura, domandandosi quale interesse pubblico e quale principio di autonomia possano giustificare tale scelta.

Rileva analoghe criticità con riferimento al sistema di finanziamento, ricordando che sono state respinte le proposte emendative delle opposizioni volte a rendere il finanziamento della RAI effettivamente prevedibile, stabile e coerente con quanto previsto dall'articolo 5 del *Media Freedom Act*. Il testo approvato dalla maggioranza non sottrae la RAI alla dipendenza dalle successive decisioni politiche annuali, contrariamente a quanto richiede l'Europa.

Sottolinea inoltre come l'impianto normativo della riforma sembra fermo agli anni Ottanta del secolo scorso, ignorando del tutto le profonde trasformazioni intervenute nel settore dell'informazione e della comunicazione, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, delle piattaforme digitali, dello *streaming* e degli algoritmi, e concentrandosi solo sulla *governance* e sul controllo del servizio pubblico.

Critica, dunque, l'atteggiamento del Governo, che, a suo avviso, dimostra di considerare la RAI come una sua proprietà, e chiede il ritiro del provvedimento, ritenendo che, in caso contrario, l'Esecutivo mostrerebbe di preferire il pagamento delle sanzioni derivanti dalla procedura di infrazione che discenderebbe dal mancato adeguamento al regolamento europeo.

Dichiara che il Partito democratico continuerà a battersi affinché sia assicurato un efficace meccanismo di vigilanza sul servizio pubblico e sottolinea come per la prima volta nella storia repubblicana un presidente della Commissione di vigilanza si sia dimesso a causa di un atteggiamento ostruzionistico della maggioranza.

Ribadisce, quindi, l'impegno a sostenere una RAI libera, autorevole, innovativa e indipendente dal potere politico, osservando che una democrazia forte non ha bisogno di controllare il servizio pubblico, ma di poter contare su un servizio pubblico libero.

Preannuncia, infine, che l'opposizione porrà la questione con forza in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, auspicando un

intervento del Presidente del Senato e riservandosi, in caso contrario, di rivolgersi al Presidente della Repubblica.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal presidente Boccia, ricordando che, del resto, lei stessa ha avuto modo in più occasioni di esprimere valutazioni analoghe nel corso dell'*iter*.

Sottolinea peraltro che anche la riformulazione proposta con riferimento all'ultimo emendamento in discussione testimonia la volontà del Governo di non rinunciare a nessuno dei suoi poteri in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, conservando il ruolo del Ministero che inizialmente si era invece pensato di eliminare.

Esprime rammarico per la decisione della maggioranza di non aprire un confronto con le forze di opposizione sul contenuto della riforma, ritenendo che ciò costituisca una forzatura particolarmente grave.

Ricorda, al riguardo, come presso la Commissione di vigilanza si fosse avviato un percorso di confronto, attraverso audizioni e gli Stati generali, finalizzato ad approfondire le esigenze del servizio pubblico e a individuare le soluzioni necessarie a proiettarlo verso il futuro. Ma tutto ciò si è scontrato con una chiusura totale da parte della maggioranza.

Ed è proprio l'assenza di interlocutori che personalmente l'ha spinta a rassegnare le dimissioni dal ruolo di presidente della Commissione di vigilanza, in quanto questa mancanza di dialogo costituisce un *vulnus* gravissimo in democrazia. La maggioranza infatti ha scelto di bloccare tutte le attività della Commissione, comprese le audizioni su temi che avrebbero dovuto essere terreno di riflessione comune.

Il medesimo atteggiamento ha contrassegnato l'esame della riforma della RAI, che ha visto la maggioranza andare dritta per la sua strada verso una probabile procedura di infrazione, con le sanzioni che ne conseguirebbero.

Preannuncia infine che, se non si aprirà un dialogo serio, le forze di opposizione non potranno fare altro che rivolgersi ai massimi vertici delle istituzioni.

La senatrice [PAITA](#) (IV-CR), nel condividere le osservazioni svolte dai senatori intervenuti in precedenza, sottolinea il grave danno che l'approvazione del provvedimento in esame arrecherebbe al servizio pubblico, ritenendo che esso delinei un quadro normativo non adeguatamente raccordato con la cornice europea. Esprime, inoltre, preoccupazione per il corto circuito istituzionale determinatosi a seguito della mancata operatività della Commissione di vigilanza e si interroga sulle modalità con cui la maggioranza intenda affrontare il tema del pluralismo in vista della campagna elettorale.

Vi è dunque, a suo avviso, sia un problema relativo al testo che si vuole approvare sia un problema che attiene al clima che si è creato, che ha visto una presidente della Commissione di vigilanza equilibrata e capace rassegnare le dimissioni in quanto impossibilitata a svolgere il suo ruolo istituzionale e ciò costituisce un grave problema per la democrazia.

Ricorda, infine, che l'attuale maggioranza, a seguito dell'alternanza, potrebbe in futuro trovarsi all'opposizione e avere interesse a chiedere alla maggioranza *pro tempore* comportamenti improntati alla responsabilità.

Alla luce di tali valutazioni, invita a interrompere l'*iter* del provvedimento prima della sua approvazione.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) denuncia la gravità delle conseguenze che deriverebbero dall'approvazione del provvedimento, ritenendo che il servizio pubblico rischi di trasformarsi in un apparato assoggettato al potere politico.

Evidenzia come quanto sta accadendo con riferimento alla riforma della RAI debba essere valutato nel più ampio contesto dell'azione del Governo e, in particolare, con riferimento alla modifica della legge elettorale.

A suo avviso, le scelte compiute nell'ambito di tali provvedimenti costituiscono un tentativo da parte della maggioranza di alterare le regole del gioco prima delle prossime elezioni politiche e forniscono un'ulteriore dimostrazione dell'avversione che l'attuale maggioranza nutre nei confronti del principio dell'equilibrio tra i poteri, già emersa in diverse occasioni, a partire dal tentativo di riforma della giustizia, fortunatamente respinto dagli elettori.

Il senatore **BOCCIA** (*PD-IDP*) chiede se è previsto che il Governo replichi alle osservazioni dei Gruppi di opposizione.

Il **PRESIDENTE** informa che il rappresentante del Governo avrà facoltà di intervenire nella prossima seduta.

L'emendamento 7.1 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 162, 199, 611, 631, 1242, 828, 1257, 1481, 1521, 1570, 1589
NT

Art. 3

3.1 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [Fregolent](#), [Nicita](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 5 il secondo periodo è soppresso».

3.1000 (testo 2)

I Relatori

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 5 il secondo periodo è soppresso».

Art. 7

7.1 (testo 2)

[Sigismondi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 62, comma 2, del testo unico sostituire le parole: "su impulso" con le seguenti: "su segnalazione"».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL
TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2029

G/2029/1/8

[Matera](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

premesso che

il provvedimento in esame interviene in un contesto segnato dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, con ricadute sui costi sostenuti da lavoratori, imprese e amministrazioni;

la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, costituisce uno strumento organizzativo flessibile, idoneo a concorrere, ove compatibile con le esigenze del datore di lavoro, alla riduzione degli spostamenti e al contenimento degli effetti economici connessi all'incremento dei costi energetici;

la contrattazione aziendale può rappresentare una sede utile per modulare, in relazione alle specificità organizzative dei singoli contesti produttivi e amministrativi, l'eventuale incremento delle ore o dei giorni di lavoro svolti in modalità agile rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi aziendali vigenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a promuovere, durante il perdurare di crisi dei mercati internazionali o in presenza di aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, la stipula di accordi o contratti aziendali, proposti dalle rappresentanze sindacali aziendali e sottoscritti dai datori di lavoro pubblici e privati, finalizzati a incrementare, compatibilmente con le esigenze organizzative del datore di lavoro e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le ore o i giorni di lavoro svolti in modalità agile rispetto a quelli già previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi o contratti aziendali previgenti.

G/2029/2/8

[Aurora Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2029, recante conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

premesso che

l'articolo 3, comma 2, della Costituzione affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

l'articolo 9 della Costituzione attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, mentre l'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e prevede che l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali;

visto che

l'articolo 1 del decreto-legge interviene nuovamente sul livello delle accise applicate ai carburanti, disponendo per un periodo temporaneo la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato come carburante e su determinate tipologie di carburanti paraffinici e biodiesel, nonché ulteriori misure di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto;

nel corso del 2026, a fronte dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, sono stati adottati ripetuti interventi di riduzione temporanea delle accise sui carburanti, con l'obiettivo di attenuarne gli effetti economici su famiglie e attività produttive;

secondo le quantificazioni riportate nei dossier parlamentari, i quindici interventi adottati nell'arco di 176 giorni hanno comportato l'impiego complessivo di circa 2.160,5 milioni di euro, evidenziando la rilevanza delle risorse pubbliche destinate a misure emergenziali di contenimento del prezzo dei carburanti;

considerato che

gli interventi di riduzione delle accise, pur determinando un beneficio immediato per cittadini e imprese esposti all'incremento dei prezzi dei carburanti, hanno natura temporanea e non incidono strutturalmente sulla dipendenza dal mezzo privato e dai combustibili fossili, né sulle condizioni che determinano il costo della mobilità per famiglie e lavoratori;

le risorse complessivamente destinate nel 2026 ai predetti interventi, pari a circa 2,16 miliardi di euro, rappresentano un ordine di grandezza particolarmente significativo se confrontato con le risorse destinate al trasporto pubblico locale: per il medesimo anno il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ammonta a circa 5,3 miliardi di euro; in sede parlamentare è stato inoltre evidenziato come il suo adeguamento all'inflazione richiederebbe risorse aggiuntive superiori a 800 milioni di euro;

le risorse destinate nel corso del 2026 alla riduzione delle accise risultano, pertanto, equivalenti a circa il 40 per cento dell'intero finanziamento statale annuale del trasporto pubblico locale e superiori a due volte e mezzo l'incremento indicato come necessario per il relativo adeguamento all'inflazione;

un rafforzamento strutturale del trasporto pubblico locale e regionale, accompagnato da politiche di riduzione delle tariffe, può concorrere a ridurre il costo della mobilità per le famiglie e i lavoratori, con particolare beneficio per i giovani, gli studenti, le persone a basso reddito e quanti non dispongono di un mezzo privato, intervenendo al contempo sulla dipendenza dai combustibili fossili;

preso atto, dunque, che

appare necessario affiancare alle misure emergenziali di contenimento dei prezzi dei carburanti una strategia strutturale volta a garantire il diritto alla mobilità, ridurre il costo per le fasce economicamente più vulnerabili e favorire il progressivo trasferimento della domanda di mobilità privata verso forme di trasporto collettivo e sostenibile,

impegna il Governo

- a valutare l'adozione, nell'ambito dei prossimi provvedimenti in materia di energia, mobilità e finanza pubblica, di una strategia di progressiva riallocazione di una quota delle risorse destinate a misure generalizzate e temporanee di riduzione del prezzo dei carburanti verso interventi strutturali di potenziamento del trasporto pubblico locale e

regionale, assicurando in particolare il rafforzamento dell'offerta, delle frequenze e della capillarità dei servizi;

- a valutare, nell'ambito della predetta strategia, l'introduzione e il progressivo rafforzamento di forme di gratuità o di significativa riduzione delle tariffe del trasporto pubblico locale e regionale, con particolare riguardo ai giovani, agli studenti, ai lavoratori e ai nuclei familiari appartenenti alle fasce economicamente più vulnerabili;

- a valutare altresì l'adozione di misure volte a incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico in alternativa al mezzo privato, anche attraverso sistemi tariffari integrati e agevolati e il rafforzamento dell'intermodalità, con particolare attenzione alle aree periferiche, interne e caratterizzate da una minore disponibilità di servizi di mobilità collettiva;

- a perseguire, attraverso tali interventi, una politica della mobilità capace di coniugare accessibilità economica, equità sociale e transizione ecologica, contribuendo alla progressiva riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e al perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Art. 01

01.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Accisa mobile sui carburanti)

1. Dal 23 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il 1° maggio 2026 dal Ministro dell'economia e delle finanze qualora il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio sia aumentato, sulla base della media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere.

3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.».

01.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Bonus carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito

imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

01.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Bonus carburante ai dipendenti)

1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

01.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Tajani](#), [Manca](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 120 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

01.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Misure per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti territoriali)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, con priorità per quelli riguardanti il trasporto pubblico locale, e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 250 milioni di euro per l'anno 2026. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2026.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

01.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2026, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2025 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della

situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

01.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Misure per garantire l'erogazione dei servizi TPL a fronte dell'incremento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo trimestre 2026 rispetto all'analogo periodo del 2025, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. I contributi erogati ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 1

1.1

[Turco, Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 1° novembre 2026 le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, dal 1 maggio fino al 1 ottobre 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.2

[Sironi, Di Girolamo, Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti energetici» inserire le seguenti: «da fonte fossile».

1.3

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «17 settembre 2026» inserire le seguenti: «nonché dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026.».

Conseguentemente:

a) al comma 3 sostituire le parole: «86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «1.843,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 19,8 milioni di euro per l'anno 2028».

b) all'articolo 3, comma 2:

1) sostituire le parole: «86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «1.843,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 19,8 milioni di euro per l'anno 2028»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 3-bis.»;

c) dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo di solidarietà temporaneo 2026)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole

imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

1.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 532,90 euro per 1.000 litri;*
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,90 euro per 1.000 litri;*
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.»*

Conseguentemente:

- dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 760 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 3-ter.»;

- dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo di solidarietà temporaneo 2026)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello

Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 760 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

1.5

Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;*
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;*
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.».*

Conseguentemente:

- dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 1.534 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 3-ter.»;

- dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo di solidarietà temporaneo 2026)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano

l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 1.534 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

1.6

[Manca](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: "2-quater. Per garantire la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti e la bancabilità dei progetti di impianti di produzione di biometano, non costituiscono traslazione del valore delle garanzie d'origine le eventuali premialità riferite al valore delle quote di emissione europee (EUA) aggiornate in modo costante e periodico, riconosciute al produttore nell'ambito dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e successive modificazioni. Agli stessi fini, ai medesimi contratti non si applica la soglia del 35 per cento dei consumi dei clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare prevista al comma 2-ter dell'articolo 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63."».

1.7

[Turco, Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

1.8

[Croatti, Turco, Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico.».

1.9

Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: «1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In alternativa a quanto previsto al periodo precedente, la dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare";

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

2) le parole: "sessanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.».

1.10

Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, avvalendosi del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dei dati comunicati dagli esercenti gli impianti di distribuzione, monitora l'andamento dei prezzi dei carburanti praticati al pubblico, al fine di verificare l'effettivo trasferimento ai consumatori della riduzione delle aliquote di accisa disposta dai commi 1 e 2 e di individuare eventuali anomalie o fenomeni speculativi. I risultati aggregati del monitoraggio sono pubblicati con cadenza settimanale nel sito istituzionale del medesimo Ministero. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'efficacia delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sugli esiti del monitoraggio. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

1.11

Di Girolamo, Nave, Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sostituire le parole: «da marzo a settembre» con le seguenti: «da marzo a dicembre»; al medesimo comma, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) al comma 5 sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «50 milioni»; al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Agli oneri derivanti dalle lettere a) e b) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente,

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «16 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

1.12

[Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «da marzo a settembre» con le seguenti: «da marzo a dicembre».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «64 milioni».

1.13

[Irto, Basso, Fina](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "gasolio" sono inserite le seguenti: "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica";

b) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "gasolio" sono inserite le seguenti: "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la parola: "gasolio" è sostituita dalla seguente: "carburante"».

1.14

[Fregolent](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 6, dopo la parola "gasolio" sono aggiunte le seguenti: "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. la parola "gasolio" è sostituita dalla parola "carburante"».

1.15

[Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, anche alle imprese di cui al medesimo comma 1 per la maggiore spesa sostenuta, nel periodo ivi indicato, per l'acquisto di gas naturale liquefatto, anche di origine biologica, impiegato come carburante in veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate adibiti all'esercizio delle attività di trasporto ivi indicate. Ai fini del primo periodo, la maggiore spesa è determinata rispetto al prezzo medio del gas naturale liquefatto per autotrazione rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel mese di febbraio 2026. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nell'ambito delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1, secondo periodo, che costituiscono limite massimo di spesa."».

1.16

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2027".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 99,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.17

[Irto, Basso, Fina](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2027"».

1.18

[Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: "entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2027"».

1.19

[Irto, Basso, Fina, Tajani, Boccia, Losacco](#)

Dopo il comma 4 inserire i seguenti: «4-bis. In continuità con quanto previsto dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 33 del 2026 sono estese alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio autobus con conducente, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.20

[Irto, Basso, Fina, Franceschelli, Tajani, Manca](#)

Dopo il comma 4 inserire i seguenti: «4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "25 milioni di euro" e le parole: "un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a settembre";

b) al comma 5, le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "25 milioni di euro";

4-ter. All'articolo 5, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 4, comma 4-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

1.21

[Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero. Ai relativi oneri, valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.22

[Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. Ai relativi oneri, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.27

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'incremento dei prezzi dei carburanti, è riconosciuto, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione nel territorio dello Stato che erogano servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci, mediante navi Ro-Pax e mezzi veloci, sulle rotte nazionali nonché da e per le isole maggiori e minori, ivi inclusi i servizi soggetti a obblighi di servizio pubblico e di trasporto pubblico locale marittimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a settembre dell'anno 2026 rispetto al prezzo medio del mese di febbraio del medesimo anno, per l'acquisto di carburante impiegato per l'alimentazione dei mezzi navali.

5-ter. Il contributo di cui al comma 5-bis è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 30 milioni di euro per i servizi di cui al comma 5-bis sulle rotte nazionali e da e per le isole maggiori, e 10 milioni di euro per i medesimi servizi da e per le isole minori. Al credito d'imposta di cui al comma 5-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione, utilizzo e neutralità fiscale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

5-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, ai fini del rispetto del limite di spesa e della relativa ripartizione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.23

[Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti: «5-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge

nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.24

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Tajani, Manca

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti: «5-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "90 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2026";

b) al medesimo comma 1 le parole: "nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi da marzo a luglio dell'anno 2026";

c) al comma 2 le parole: "entro la data del 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 30 giugno 2027".

5-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.25

Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come incrementata dal comma 4, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di assicurare la compensazione del minore beneficio effettivo ottenuto dalle imprese beneficiarie, in ragione dell'elevato numero di domande nella misura prevista dal medesimo articolo 3, comma 1. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.26

Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo delle richieste ammissibili relative al credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, i criteri di riparto assicurano priorità alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.0.2

Damiani, Fazzone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Maggiore deduzione dei costi di carburante per autoveicoli strumentali)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con esclusione delle imprese di autotrasporto, che nel periodo d'imposta 2026 sostengono per l'acquisto di carburante destinato agli autoveicoli strumentali un costo superiore alla media dei costi sostenuti nei periodi d'imposta 2023, 2024 e 2025, spetta una maggiorazione della deduzione pari al 20 per cento della differenza tra il costo sostenuto nel 2026 e tale media.

2. In assenza di un differenziale positivo, la maggiorazione di cui al comma 1 non spetta. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente al 1° gennaio 2023, la media è calcolata sui soli periodi d'imposta disponibili.

3. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con le altre agevolazioni, salvo quelle previste per le imprese di autotrasporto, ed è fruita in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle entrate sulla spesa di carburante dichiarata dai soggetti interessati, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dell'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.0.1

Petrucci, Sigismondi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta in favore del trasporto marittimo)

1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'incremento dei prezzi dei carburanti, è riconosciuto, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione nel territorio dello Stato che erogano servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci, mediante navi Ro-Pax e mezzi veloci, sulle rotte nazionali nonché da e per le isole maggiori e minori, ivi inclusi i servizi soggetti a obblighi di servizio pubblico e di trasporto pubblico locale marittimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a settembre dell'anno 2026 rispetto al prezzo medio del mese di febbraio del medesimo anno, per l'acquisto di carburante impiegato per l'alimentazione dei mezzi navali.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 30 milioni di euro per i servizi di cui al comma 6 sulle rotte nazionali e da e per le isole maggiori, e 10 milioni di euro per i medesimi servizi da e per le isole minori. Al credito d'imposta di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione, utilizzo e neutralità fiscale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, ai fini del rispetto del limite di spesa e della relativa ripartizione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per l'eventuale quota eccedente la capienza del medesimo Fondo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.3

Croatti, Turco, Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Aliquota IVA agevolata)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 maggio 2026 e fino al 22 ottobre 2026, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.5

Turco, Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Bonus carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 500 milioni di euro per l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.6

Turco, Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Bonus carburante ai dipendenti)

1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.7

Croatti, Turbo, Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Clausola di trasparenza e monitoraggio dei prezzi dei carburanti)

1. Al fine di garantire che la riduzione delle accise produca un effettivo beneficio per cittadini e imprese, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, avvalendosi del Garante per la sorveglianza dei prezzi, pubblica con cadenza settimanale un rapporto sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo la filiera, evidenziando gli effetti della riduzione delle accise sul

prezzo finale praticato ai consumatori. In presenza di anomalie o incrementi ingiustificati dei margini commerciali, il Ministero trasmette gli atti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le valutazioni di competenza.».

1.0.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per i carburanti utilizzati nell'esercizio di attività lavorative)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi dei carburanti sui costi sostenuti dai lavoratori autonomi e dalle imprese per i quali l'impiego di veicoli costituisce elemento necessario e continuativo dell'attività svolta, per il periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) agli agenti e ai rappresentanti di commercio che esercitano l'attività di cui all'articolo 1742 del codice civile;

c) alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai lavoratori autonomi, che utilizzano veicoli della categoria N1 o veicoli ad uso speciale, detenuti a titolo di proprietà, *leasing* o noleggio a lungo termine, per lo svolgimento di attività di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza tecnica, consegna di beni prodotti o commercializzati ovvero prestazione di servizi presso il domicilio o la sede del cliente.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari a 20 centesimi di euro per ciascun litro o chilogrammo di carburante acquistato e utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2. Il beneficio spetta per gli acquisti di benzina, gasolio, biodiesel, gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, gas di petrolio liquefatto e gas naturale per autotrazione, entro il limite massimo di 2.000 euro per ciascun beneficiario.

4. Le spese sono comprovate mediante fatture elettroniche, nelle quali sono indicati la targa o gli altri estremi identificativi del veicolo rifornito e la quantità di carburante acquistata. Il credito d'imposta non è riconosciuto per gli acquisti destinati a veicoli utilizzati promiscuamente per finalità estranee all'attività lavorativa, ad eccezione dei veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio di cui al comma 2, lettera b).

5. Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi acquisti di carburante, con altri contributi, crediti d'imposta, riduzioni di accisa o agevolazioni pubbliche aventi la medesima finalità. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio i soggetti che, per i medesimi acquisti, accedono al credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il beneficio è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti «*de minimis*».

8. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

- a) i codici delle attività economiche ammesse al beneficio;
- b) le modalità di presentazione delle domande e di verifica dei requisiti;
- c) le modalità di determinazione e di utilizzo del credito d'imposta;
- d) gli obblighi documentali e le procedure di controllo;
- e) le modalità di monitoraggio della spesa e di recupero dei crediti indebitamente fruiti.

9. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora l'ammontare complessivo dei crediti richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, il credito spettante a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta approvvigionamento energia termica per uso industriale)

1. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta per gli anni 2026 e 2027 nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili di cui al comma 1 e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.10

[Turco](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.11

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di accise mobili)

1. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella stabilita dal medesimo comma 291. Le minori entrate derivanti dalla rideterminazione sono compensate esclusivamente mediante il contributo straordinario di cui ai commi da 3 a 4 e non sono poste a carico delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto né di altre risorse del bilancio dello Stato.

2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì recare le disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, ridotta dal medesimo decreto, con l'applicazione dell'aliquota prevista per il gasolio commerciale dal numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il decreto può prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, per gli esercenti depositi commerciali e impianti di distribuzione stradale di carburanti, di comunicare i dati relativi alle giacenze dei prodotti interessati dalla riduzione. In caso di omessa comunicazione o di trasmissione di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.

3. Le minori entrate derivanti dalla rideterminazione in diminuzione delle aliquote di accisa disposta ai sensi del comma 1 sono integralmente compensate mediante un contributo straordinario dovuto dalle imprese che esercitano, direttamente o attraverso società controllate, attività di estrazione, produzione, raffinazione, importazione, distribuzione o

vendita all'ingrosso di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale e altri combustibili fossili e che, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, abbiano conseguito ricavi derivanti dalle predette attività superiori a un miliardo di euro. Alla copertura delle medesime minori entrate non si può provvedere mediante riduzione di autorizzazioni di spesa, utilizzo di fondi di riserva o di fondi speciali né mediante impiego di altre risorse già acquisite al bilancio dello Stato.

4. L'ammontare complessivo del contributo di cui al comma 3 è determinato in misura corrispondente alle minori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, come quantificate nel decreto di cui al comma 1. Il contributo è ripartito tra i soggetti obbligati in proporzione ai ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente mediante le attività indicate al comma 3, risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio consolidato. Non concorrono in alcun caso alla determinazione della soglia di ricavi prevista dal comma 3 né alla ripartizione del contributo i ricavi, i proventi e le altre componenti positive comunque denominati direttamente riferibili alla produzione, all'acquisto, all'autoconsumo, allo stoccaggio, alla trasformazione, alla distribuzione o alla vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché i contributi, gli incentivi, i certificati e gli altri benefici economici riconosciuti in relazione alle medesime attività.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce altresì l'ammontare complessivo del contributo, i criteri per la sua ripartizione e i termini di versamento. Il contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della riduzione delle aliquote ed è acquisito all'erario a compensazione delle corrispondenti minori entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative e di versamento.».

1.0.4

[Turco, Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.12

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Meccanismo di stabilizzazione dei prezzi dei prodotti energetici)

1. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti da eccezionali incrementi dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito un meccanismo di stabilizzazione a tutela degli utenti finali, alimentato da un contributo straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, anche in via non prevalente, attività di estrazione di idrocarburi, raffinazione del petrolio, produzione, importazione, commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti petroliferi, gas naturale e carburanti.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto qualora, per almeno quindici giorni consecutivi, il prezzo medio del petrolio greggio Brent e del gas naturale rilevato presso i principali mercati europei di riferimento registri un incremento superiore al 10 per cento rispetto alla media dei prezzi rilevati nei tre anni precedenti.

3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza

energetica, da adottare entro quindici giorni dalla data di maturazione delle condizioni previste dal medesimo comma 2.

4. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 3, è dovuto un contributo straordinario determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sulla quota del reddito imponibile eccedente del 10 per cento la media dei redditi imponibili conseguiti nei tre periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla medesima data.

5. Le maggiori entrate derivanti dal contributo di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate al finanziamento di misure di riduzione del prezzo finale dei carburanti, del gas naturale e dei prodotti energetici a beneficio degli utenti finali, nonché di interventi di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese maggiormente esposte agli incrementi dei prezzi energetici.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, incluse le modalità di rilevazione dei prezzi di riferimento, di determinazione della media triennale, di liquidazione e versamento del contributo e di utilizzo delle risorse.».

1.0.13

[Turco, Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.

2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli standard di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.

3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione.».

1.0.14

[Damante, Sabrina Licheri, Croatti, Turco, Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in favore delle imprese di trasporto merci nelle regioni insulari e nelle isole minori)

1. In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, come riconosciuti ai sensi dell'articolo 119, comma sesto della Costituzione, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della regione Sicilia, della regione Sardegna e delle isole minori, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.15

Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a tutela consumatori per l'incremento del prezzo internazionale del gas naturale)

1. Al fine di contenere il maggior onere per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dai clienti finali per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 chilowatt, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto generate da un livello del prezzo della materia prima superiore al prezzo medio di riferimento definito ai sensi del comma 2, sono automaticamente destinate a un Fondo di compensazione tariffaria istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Il prezzo medio di riferimento di cui al comma 1 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica, sulla base della media dei prezzi all'ingrosso del gas naturale registrati nei tre anni solari precedenti presso i principali *hub* europei di riferimento, tenendo conto dei dati pubblicati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

3. La Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede, con cadenza trimestrale, alla quantificazione delle maggiori entrate di cui al comma 1 sulla base dei dati disponibili relativi ai prezzi medi del gas naturale, ai volumi di consumo e al gettito IVA associato alle forniture di gas naturale nei settori domestico e delle microimprese.

4. Le risorse accertate ai sensi del comma 3 sono versate nel Fondo di cui al comma 1 e destinate, nel limite delle disponibilità del fondo medesimo, alla riduzione degli oneri tariffari applicati alle forniture di energia elettrica e gas naturale dei soggetti di cui al comma 1.

5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla comunicazione delle risorse disponibili da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, definisce le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie, assicurando trasparenza nella destinazione delle risorse e pubblicità degli effetti prodotti sui prezzi finali dell'energia.

6. Le disposizioni del presente articolo operano nel rispetto della disciplina europea in materia di mercato interno dell'energia e di imposizione indiretta, nonché degli obblighi derivanti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS).».

1.0.16

[Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

1. Al fine di fronteggiare il caro prezzi dei carburanti e dell'energia, di valorizzare l'impiego dei residui dei processi di produzione del settore agroalimentare nei processi di digestione anaerobica e di promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, migliorando la capacità produttiva e l'efficienza della filiera del biogas e biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati con residui derivanti dalla trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli ed agroindustriali che soddisfano tutte le condizioni per la qualifica come sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, o con biomassa solida o liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come *end of waste* per la produzione di biogas o biometano, conformemente alla norma UNI 11922:2026 e s.m.i.. Ai fini di cui al presente comma, i materiali indicati possono essere utilizzati da soli o in miscela tra loro e con quelli previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo.».

1.0.17

[Turco, Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e

rappresentante di commercio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.18

[Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in favore delle imprese del settore della moda per il contrasto al caro energia)

1. Alle imprese operanti nel settore della moda, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo, nel secondo trimestre e nel terzo dell'anno 2026, a condizione che il prezzo medio della componente energetica, calcolato sulla base del primo trimestre 2026, abbia subito un incremento superiore al 25 per cento rispetto al prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2026.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.19

[Turco, Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in favore delle imprese del settore della panificazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante e della componente energetica, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.20

[Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Croatti, Turco, Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in favore delle imprese manifatturiere)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante e della componente energetica, alle imprese manifatturiere aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a luglio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.21

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di finanziamento delle comunità energetiche rinnovabili e del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di reperire risorse da destinare al contrasto della povertà energetica e al potenziamento strutturale dei sistemi di trasporto pubblico locale, è istituito, per l'anno 2026, un contributo di solidarietà straordinario. Tale contributo è pari al 100 per cento della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2027, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2026 dalle compagnie petrolifere e dai distributori all'ingrosso di prodotti energetici.

2. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1 confluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, interamente vincolato al finanziamento di comunità energetiche rinnovabili (CER) nei comuni ad alta vulnerabilità sociale e all'abbattimento tariffario dei titoli di viaggio per i pendolari.».

1.0.22

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure temporanee di contenimento dei prezzi dei carburanti attraverso un tetto dei prezzi)

1. In presenza di fluttuazioni straordinarie delle quotazioni internazionali del greggio o dei prodotti raffinati che determinino un significativo aumento dei prezzi al consumo della benzina o del gasolio, il Garante per la sorveglianza dei prezzi accerta l'entità delle fluttuazioni e le modalità della loro trasmissione ai prezzi praticati sul territorio nazionale, sulla base delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. Il Garante comunica gli esiti dell'accertamento al Ministro delle imprese e del *made in Italy*.
2. Sulla base dell'accertamento di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto motivato, può stabilire, per ciascun carburante interessato, un prezzo massimo di vendita al pubblico, valido sull'intero territorio nazionale per un periodo non superiore a novanta giorni. Il prezzo massimo è determinato assumendo a riferimento il prezzo medio praticato prima dell'incremento straordinario, adeguato alle successive variazioni delle quotazioni internazionali del greggio e dei prodotti raffinati, del tasso di cambio, dei costi della filiera e della fiscalità, nonché a un margine di sicurezza volto a garantire la continuità degli approvvigionamenti. Il decreto indica i dati utilizzati e le modalità di calcolo. Resta consentita la vendita a prezzi inferiori.
3. Il Garante verifica almeno ogni quindici giorni la congruità del prezzo massimo rispetto all'andamento dei fattori di cui al comma 2. Il Ministro, sulla base di tale verifica, lo aggiorna o dispone la cessazione anticipata della misura quando ne vengono meno i presupposti. In presenza di rischi documentati per la continuità degli approvvigionamenti, il Ministro modifica o sospende la misura. La durata può essere prorogata, per non più di novanta giorni, con decreto motivato.
4. Le imprese che producono, raffinano o importano i carburanti interessati dalla misura adeguano i prezzi di cessione e le condizioni di fornitura in modo che il prezzo massimo di vendita al pubblico possa essere rispettato senza ridurre il margine spettante agli esercenti degli impianti di distribuzione in base ai contratti vigenti. Sono nulle le clausole e le modifiche contrattuali che pongono a carico degli esercenti, anche indirettamente, il costo derivante dall'applicazione del prezzo massimo.
5. Chiunque venda al pubblico carburanti a un prezzo superiore al massimo stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. L'impresa che viola il comma 4 è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme che, in violazione del medesimo comma, ha posto a carico degli esercenti, e comunque non inferiore a 8.000 euro. All'accertamento delle violazioni provvede la Guardia di finanza. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.0.23

Croatti, Turco, Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piano strutturale di riduzione della dipendenza dai carburanti fossili)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere un Piano nazionale finalizzato alla riduzione della dipendenza dai carburanti fossili nel settore dei trasporti, contenente misure per: a) il rinnovo ecologico delle flotte dell'autotrasporto; b) il sostegno ai carburanti rinnovabili e all'elettrificazione dei trasporti; c) il potenziamento dell'intermodalità e della logistica

sostenibile; d) la riduzione strutturale dei costi energetici delle imprese di trasporto e della logistica.».

1.0.24

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazioni fiscali e amministrative in materia di fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 2, lettera a), le parole: ", e consumata per uso proprio" sono soppresse;

b) all'articolo 55, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: "15-bis. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono aggiornate le modalità con le quali, in deroga a quanto disposto ai precedenti commi, gli esercenti di impianti la cui produzione è, in tutto o in parte, non sottoposta ad accisa o è esente dall'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b), comunicano annualmente alla stessa Agenzia i dati relativi all'energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta alla rete nell'anno precedente."».

Conseguentemente, al titolo del provvedimento, dopo le parole: «mercati internazionali» inserire le seguenti: «e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili».

1.0.25

Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti agroalimentari e bevande per gli esercizi di vicinato e per il canale ho.re.ca.)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e contenere l'incremento dei prezzi dei beni agroalimentari, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso fino al 31 dicembre 2026 alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti agroalimentari e bevande per gli esercizi di vicinato e per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

1.0.26

[Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per il contenimento del consumo di carburanti e la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di contribuire alla riduzione dei consumi di carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incentivare il ricorso al lavoro agile ai sensi del comma 2 e nel rispetto delle modalità previste dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, in misura comunque superiore a quella concordata fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accesso al lavoro agile è agevolato attraverso la stipula di accordi collettivi, aziendali o territoriali, che prevedano:

- a) una programmazione del lavoro agile volta a coprire almeno il 50 per cento dell'orario di lavoro mensile, ove la prestazione sia compatibile con tale modalità;
- b) la semplificazione delle procedure di comunicazione obbligatoria, ferma restando l'informativa sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

3. Per i lavoratori dipendenti che dichiarino, sotto la propria responsabilità, di utilizzare mezzi di trasporto privati per il raggiungimento della sede di lavoro, la stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla programmazione o *smart working*. La distanza minima tra la residenza dei dipendenti pendolari e la sede di lavoro per la considerazione di sede disagiata, ai fini dell'accesso prioritario alle modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, è ridotta, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, da 150 a 30 chilometri.

4. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Ai relativi maggiori oneri

derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.27

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo dei prodotti energetici e dei carburanti, ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile si applica una riduzione pari al 3 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per interventi strutturali in politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, al titolo del provvedimento, dopo le parole: «mercati internazionali» inserire le seguenti: «, di promozione del lavoro agile».

1.0.28

[Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici))

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari al 2 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Ai relativi maggiori oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.29

[Pirro, Croatti, Turco, Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° ottobre 2026, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.30

[Pirro, Croatti, Turco, Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile nelle aree interne, è riconosciuto nei territori selezionati all'interno della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per il periodo di programmazione 2021-2027, integrando a tal fine le priorità del Piano strategico per lo sviluppo delle aree interne (PSNAI) un credito d'imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione di attività di amministrazione generale, marketing, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere gestite da remoto mediante lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie merceologiche di appartenenza.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, in via sperimentale, il Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne del Paese, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al termine del triennio 2026-2028, ai fini del rifinanziamento del Fondo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.31

[Nocco, Sigismondi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire una maggiore indipendenza energetica e consentire la valorizzazione in digestione anaerobica di tutti i residui generati dalla trasformazione di prodotti agricoli indipendentemente dalla destinazione dei prodotti finiti ottenuti, all'articolo 1-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, dopo le parole: "produzione dell'industria agroalimentare" inserire le seguenti: "e i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di prodotti ad uso diverso da quello alimentare"».

Art. 2

2.1

[Irto, Basso, Fina, Manca](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

2.4

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Aumento dei canoni dovuti per i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi)

1. L'articolo 11-ter, comma 10, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"10. I canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

- a) permesso di prospezione: 400 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 1000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 3500 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 5000 euro per chilometro quadrato."

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione dei canoni di cui al comma 1 calcolate rispetto agli importi stabiliti dall'articolo 11-ter, comma 10, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Tali risorse sono destinate al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

2.5

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Contributo di solidarietà per il settore energetico)

1. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 2 e 3, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando l'aliquota di cui al richiamato comma 116 sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società e relativo alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Non concorrono alla determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al richiamato comma 115 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. In deroga da quanto stabilito dal richiamato dell'articolo 1 comma 117, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2027.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate con decreto, affluiscono in un apposito Fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per la transizione climatica e la sicurezza energetica dei consumatori» alla cui ripartizione si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2027.».

2.6

[Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Sopprimere il comma 1.

2.7

[Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «entro il termine di 45 giorni» con le seguenti: «nel termine di 90 giorni».

2.8

Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1 sostituire le parole: «il Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere.» con le seguenti: «essa, si intende non raggiunta.».

2.9

Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «non è superiore a trenta giorni» con le seguenti: «non è superiore a sessanta giorni».

2.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del presente articolo, l'intesa si intende negata.».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

2.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

2.12

Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

2.13

Di Girolamo, Nave, Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Se la regione non si esprime nei termini indicati dal presente comma, l'intesa non si intende raggiunta.»;

b) sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

2.14

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, nelle seguenti misure:

a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dei commi da 3 a 8.

3. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia

elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 3, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 417,4 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 3, è versato entro il 30 novembre 2026.

6. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

8. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6,1 milioni di euro per l'anno 2028.».

2.15

[Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Sopprimere il comma 2.

2.16

[Irto, Basso, Fina, Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto del principio di leale collaborazione,» inserire le seguenti: «previa acquisizione di una relazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari, che quantifica il contributo atteso del progetto alla sicurezza degli approvvigionamenti in termini di volumi e di costi di produzione rispetto ai prezzi di mercato e ne attesta la coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima,».

2.17

[Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «assegnando il termine» inserire le seguenti: «di 60 giorni».

2.18

[Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ed è scelto tra persone con comprovata e pregressa esperienza in materia.».

2.19

[Damiani, Fazzone](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale termine massimo non opera, per un tempo equivalente a quello delle interruzioni intercorse nell'arco dei ventiquattro mesi previsti, ove ricorrano cause di forza maggiore, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero della transizione ecologica 15 settembre 2022 ovvero qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate."».

2.20

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026 n. 19 convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine massimo di cui al precedente periodo non opera, per un tempo equivalente a quello delle interruzioni intercorse nell'arco dei ventiquattro mesi previsti, ove ricorrano cause di forza maggiore, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero della transizione ecologica 15 settembre 2022, n. 340, ovvero qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate."».

2.21

[Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Sopprimere il comma 3.

2.22

[Irto, Basso, Fina, Manca](#)

Sopprimere il comma 4.

2.23

[Fazzone](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per garantire la conclusione dei procedimenti amministrativi ulteriori rispetto all'intesa e propedeutici alla realizzazione degli interventi.».

2.24

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.».

2.0.1

[Sigismondi, Petrucci](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale energia e clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea, ARERA, nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, riduce i contributi a titolo di "Quota potenza", legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi, ivi inclusi quelli a titolo di "Quota distanza", dovuti in fase di primo allacciamento alla rete per acquisire il diritto alla connessione, fermo restando il gettito complessivo dei contributi riconosciuti ai distributori.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.2

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a favore dell'elettrificazione dei consumi finali)

1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, riduce i contributi a titolo di "Quota potenza", legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi, ivi inclusi quelli a titolo di "Quota distanza", dovuti in fase di primo allacciamento alla rete per acquisire il diritto alla connessione, fermo restando il gettito complessivo dei contributi riconosciuti ai distributori.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.3

Fazzone

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale energia e clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea, ARERA, nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, rimodula i contributi, ivi compresi quelli a titolo di "Quota potenza", legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, e quelli a titolo di "Quota distanza", dovuti in fase di primo allacciamento alla rete per acquisire il diritto alla connessione.».

2.0.4

Germanà, Potenti, Minasi

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la certezza e l'accelerazione dei procedimenti relativi alle infrastrutture energetiche rinnovabili marine e offshore)

1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, per "sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi e dalle altre sostanze minerali" si intendono ricomprese le attività funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili marine e *offshore*, ivi inclusa l'energia eolica *offshore*, anche mediante impianti galleggianti, nonché le relative opere, infrastrutture e installazioni connesse, ferme restando le procedure di valutazione ambientale previste dalla normativa vigente.».

2.0.5

Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione strutturale degli oneri generali di sistema nel settore elettrico e sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica)

1. Al fine di ridurre strutturalmente il costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese e di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché di sostenere la diffusione delle energie rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica, a decorrere dal 1° gennaio 2027, è istituito il «Fondo per la riduzione strutturale degli oneri di sistema e per la transizione energetica», destinato a finanziare la progressiva riduzione degli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale;

c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

d) l'incremento un punto percentuale di Irap rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla riduzione generale degli oneri di sistema afferenti al settore elettrico e:

a) al finanziamento delle domande ammissibili presentate nel 2026, sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati, nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0;

b) al sostegno all'installazione di nuova capacità di generazione di energia rinnovabile destinata a configurazioni di autoconsumo collettivo e a Comunità energetiche rinnovabili.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, provvede alla riduzione delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema in misura corrispondente alle risorse destinate a tale finalità;

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, sono stabilite le modalità di alimentazione e gestione del Fondo di cui al comma 1, nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra le finalità di riduzione degli oneri generali di sistema e quelle di cui al comma 3.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.».

2.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Mutualità delle comunità energetiche)

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.».

2.0.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modalità di calcolo della mutualità delle comunità energetiche)

1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.».

2.0.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "L'articolo" sono sostituite dalle parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione".».

2.0.9

Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2027, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al fine di sostenere gli impianti di teleriscaldamento alimentati da fonte geotermica, gestiti da enti locali ovvero da società concessionarie degli enti medesimi, si dispone che, qualora per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici non sia disponibile vapore non idoneo alla produzione di energia elettrica, ovvero il concessionario, per sopravvenute esigenze, sia tenuto a fornire vapore idoneo alla produzione elettrica, il corrispettivo applicato per tale fornitura:

a) non può eccedere un importo pari a tre volte il prezzo pattuito tra concessionario, regione ed enti locali per la fornitura di vapore non idoneo alla produzione elettrica;

b) è determinato in misura indipendente dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, restando espressamente escluso qualsiasi meccanismo di indicizzazione o collegamento automatico al medesimo.».

2.0.10

Meloni, Nicita

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo)

1. Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.

2. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli *standard* di pubblicazione e comparabilità dei dati.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.».

2.0.11

Meloni, Nicita

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)

1. Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse.

3. Il Fondo è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.».

2.0.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.

2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli standard di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.

3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione.».

2.0.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Divieto di traslazione sui consumatori dei costi delle quote ETS e modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)

1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'acquisto delle quote di emissione di gas a effetto serra nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS)

non sono in alcun caso imputabili, direttamente o indirettamente, ai corrispettivi applicati agli utenti finali.

2. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di traslare sui prezzi finali dell'energia, dei servizi energetici o di altri beni e servizi regolati, i costi connessi all'acquisto delle quote di emissione, anche mediante componenti tariffarie, clausole contrattuali, meccanismi di indicizzazione o pratiche equivalenti.

3. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Il 50 per cento dei proventi delle aste è assegnato" sono sostituite dalle seguenti: "I proventi delle aste sono assegnati";

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 7 la lettera h) è soppressa;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al *phase out* dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio."

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in termini di minori entrate per il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni interessati, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.14

Meloni, Nicita

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)

1. Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;

b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative, i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.

4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

2.0.15

Nicita, Meloni

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per la continuità energetica e territoriale delle regioni insulari)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinate al consumo finale nelle regioni a statuto speciale insulari, sono ridotte per l'anno 2026 nella misura del cinquanta per cento rispetto alle aliquote vigenti.

2. La riduzione di cui al comma 1:

a) si applica agli acquisti effettuati da consumatori finali presso punti di vendita ubicati nei territori delle regioni medesime;

b) si cumula con eventuali riduzioni temporanee delle aliquote disposte in via emergenziale;

c) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della riduzione di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo, di tracciabilità e di recupero dell'imposta in caso di utilizzo difforme.

4. Le imprese titolari di autorizzazione petrolifera che gestiscono impianti di raffinazione ubicati nelle regioni insulari riservano una quota della produzione di carburante al soddisfacimento del fabbisogno degli aeroporti e dei porti del territorio regionale di insediamento al fine di assicurare la continuità territoriale.

5. La quota di cui al comma 4 è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. La quota di cui al comma 4 è incrementata secondo criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 5, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 8.

7. Il decreto di cui al comma 5 disciplina le modalità di monitoraggio, le condizioni di eventuale deroga e il regime sanzionatorio in caso di inadempimento.

8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione delle merci, di concorrenza, di proporzionalità e non discriminazione, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2009/119/CE del Consiglio. Le medesime disposizioni sono attuate, ove applicabile, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con le decisioni della Commissione europea relative a casi analoghi concernenti misure a favore di regioni insulari e regimi di continuità territoriale.

9. Qualora il prezzo medio mensile del petrolio greggio di riferimento Brent registri un incremento superiore al cinque per cento rispetto al mese precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sette giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a) sono imposti obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 sulle rotte tra le regioni insulari e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate e Milano Malpensa;

b) è stabilito un limite massimo tariffario.

11. In caso di mancata accettazione degli obblighi di cui al comma 10 entro cinque giorni, si procede ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

12. Il decreto di cui al comma 10 stabilisce la durata degli obblighi, nonché le modalità di monitoraggio e di revisione.

13. Entro il 31 luglio 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione del comma 1.

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dei commi da 15 a 19.

15. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

16. Il contributo di solidarietà di cui al comma 15, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

17. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 16, è versato entro il 30 novembre 2026.

18. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

19. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

2.0.16

Fregolent

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio, sistema sanzionatorio e semplificazione di infrastrutture ed attività energetiche strategiche)

1. Al fine di garantire sicurezza e continuità negli approvvigionamenti energetici strategici e per le finalità di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi

di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME). Il GME provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di tutelare la sicurezza delle attività strategiche disciplinate, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a settantamila euro";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";

c) al comma 11, la parola: "7" è soppressa.

3. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'approvvigionamento energetico dei consumatori finali garantendo la pronta effettuazione dei controlli tramite la semplificazione delle relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai soggetti privati abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.».

2.0.17

[Germanà, Minasi, Potenti](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. L'articolo 1, comma 833, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono incluse nelle occupazioni effettuate dallo Stato, come tali esenti dal canone istituito ai sensi del comma 816 e dai canoni e tributi da esso sostituiti, quelle realizzate da soggetti privati in base a titoli concessori rilasciati dall'amministrazione statale per la costruzione di autostrade la cui realizzazione sia stata prevista da leggi dello Stato.

2. Non si dà luogo al rimborso delle somme già corrisposte, né al ricalcolo delle medesime.».

2.0.18

[Irto, Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-bis, comma 4, alinea, le parole: "Ai fini" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando l'idoneità delle aree di cui al comma 1 e ai fini";

b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per il caso di impianti che ricadano interamente in un'area qualificata come idonea ai sensi dell'articolo 11-bis, commi 1 ovvero 3".

3-ter. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, le parole: "e 11-quater" sono sostituite dalle seguenti: ", 11-quater e 11-quinquies"».

2.0.19

[Gelmini](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazione del procedimento autorizzatorio per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a valutazione di impatto ambientale statale)

1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il provvedimento di VIA favorevole, ove adottato ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto ovvero acquisito tramite deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) definisce in via vincolante e conclusiva i profili di compatibilità ambientale e paesaggistica del progetto, ivi inclusi quelli di competenza del Ministero della cultura ai sensi degli articoli 146 e 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei limiti in cui tali profili siano stati oggetto di valutazione nel procedimento di VIA;

b) costituisce presupposto necessario e prevalente per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2024, n. 190;

c) vincola le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi ai fini dell'autorizzazione unica, le quali non possono rimettere in discussione i profili già definiti nel provvedimento di VIA, salvo che siano emersi fatti sopravvenuti di natura eccezionale, debitamente motivati.

2. A seguito del provvedimento di VIA favorevole, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024 conclude il procedimento entro il termine perentorio di sessanta giorni, acquisendo esclusivamente gli assensi e i pareri relativi a profili non già definiti nel provvedimento di VIA.

3. La conferenza di servizi convocata ai fini del comma 2 si svolge in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli enti convocati si esprimono nel termine di trenta giorni dalla convocazione. Decorso tale termine, il silenzio equivale ad assenso, salvo che si tratti di amministrazioni preposte alla tutela della salute, della pubblica incolumità, della difesa nazionale e della sicurezza pubblica, le quali possono esprimere dissenso motivato nel medesimo termine.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 senza che l'amministrazione competente abbia adottato il provvedimento di autorizzazione unica, l'autorizzazione si intende rilasciata e produce tutti gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA.

5. L'autorizzazione unica rilasciata ai sensi del presente articolo, anche quella formatasi ai sensi del comma 4, costituisce variante agli strumenti urbanistici e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 190 del 2024.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) ai procedimenti in corso per i quali il provvedimento di VIA favorevole sia già stato adottato e per i quali non sia ancora stata rilasciata l'autorizzazione unica; in tal caso il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Restano ferme le disposizioni in materia di VIA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, le disposizioni del decreto legislativo n. 190 del 2024 in quanto compatibili, nonché le disposizioni a tutela dei siti della rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE.».

2.0.20

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi di interesse strategico nazionale per l'approvvigionamento energetico di data center per l'intelligenza artificiale)

1. Per urgenti esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di sovranità tecnologica nazionale, anche in coerenza con il quadro strategico dell'Unione europea in materia di digitalizzazione del sistema energetico e sviluppo dell'intelligenza artificiale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, individua, con propria deliberazione, gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili programmabili, nonché delle relative infrastrutture di connessione dedicate, che costituiscono interventi di interesse strategico nazionale in quanto funzionali all'alimentazione esclusiva di data center per l'intelligenza artificiale selezionati nell'ambito di programmi dell'Unione europea.

2. La deliberazione di cui al comma 1 qualifica gli interventi ivi individuati come infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 38-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di deroghe per la sicurezza energetica.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.21

[Irto, Basso, Fina, Tajani, Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Regime opzionale per la gestione ed il trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)

1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, possono agire quali mandatarie senza rappresentanza dei soci o membri che abbiano conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento. In caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, gli statuti o i regolamenti interni prevedono il conferimento del mandato come oneroso e lo svolgimento di una pluralità di servizi. Nell'ipotesi disciplinata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione e le somme incassate e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica ed il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti.».

2.0.22

[Misiani](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Quarta via per le concessioni idroelettriche)

1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-*bis*, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-*ter*, lettera *f*), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-*bis*.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-*bis*.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere *g*), *h*), *i*), *l*) e *o*) del comma 1-*ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-*bis*.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera *m*). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-*bis*.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-*bis*.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità

strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo, ad eccezione delle cooperative elettriche, sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni e prevedendo altresì una riserva percentuale di destinazione dell'energia prodotta a prezzi calmierati per sostenere la competitività del comparto produttivo e la sostenibilità dei costi energetici per i cittadini residenti. L'entità del contributo e della riserva percentuale è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5.».

2.0.23

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, in conseguenza dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti effettuati nel terzo trimestre nell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non

concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 454, dopo le parole: "produzione primaria di prodotti agricoli" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,";

b) al comma 457, le parole: "2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028" sono sostituite dalle seguenti: "7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" (Azione 4.4.2) della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, a valere sulle risorse affluite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» afferenti al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.25

[Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina del Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali).

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a seguito delle attività di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del computo dell'accantonamento di cui al secondo periodo, il gettito derivante dalle attività svolte dall'Agenzia delle entrate-riscossione o dai concessionari affidatari della riscossione, accertamento e recupero, anche coattivo, delle entrate tributarie regionali di cui al precedente periodo, alimenta il Fondo nella misura del 50 per cento, restando esclusa ogni attribuzione di

risorse allo stesso nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non svolgano le attività propedeutiche all'affidamento dei ruoli.";

b) al comma 2, dopo le parole: "della capacità di contrasto dell'evasione" sono aggiunte le seguenti: "al trattamento accessorio del personale,";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: "non dirigente" sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tale scopo le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel Fondo risorse decentrate. Al personale con qualifica dirigenziale l'incentivo di cui al presente comma è corrisposto in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

COORD.1

Il Relatore

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «di pozzi, al rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «di pozzi nonché al rilascio» e le parole: «ricezione dalla» sono sostituite dalle seguenti: «ricezione della»;

al quarto periodo, le parole: «del comma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

al comma 2, terzo periodo, le parole: «profili tecnici, socioeconomici» sono sostituite dalle seguenti: «profili tecnici e socioeconomici».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica,»;

al comma 2, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1» e le parole: «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica,».